


COMUNE DI BASELGA DI PINE'

Provincia di Trento



Regolamento disciplinante l'affido di incarichi di consulenza, studio, ricerca e collaborazioni coordinate e continuative

II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Alfonso Giovannini

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
F.to dott.ssa Tatiana Lauriola

Approvato con deliberazione consiliare nr. 47 di data 30.08.2013.

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

OGGETTO

1. Le seguenti disposizioni disciplinano gli aspetti organizzativi e le modalità di affidamento di incarichi retribuiti a soggetti esterni all'Amministrazione per attività di studio, ricerca, consulenza o collaborazione coordinata e continuativa.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono finalizzati all'acquisizione di apporti professionali per il miglior perseguimento dei fini istituzionali dell'Amministrazione secondo i principi fissati dal Capo I bis della L.P. 19.07.1990 nr. 23 e ss.mm. e ii. e ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.P. 12.09.2009 nr. 16 e ss.mm. e ii.

Art. 2

DEFINIZIONI

1. Sono incarichi di consulenza quelli affidati a soggetti esterni all'Amministrazione per l'acquisizione di pareri, valutazioni tecniche e supporti specialistici.
2. Gli incarichi di studio e ricerca sono quelli affidati a soggetti esterni all'Amministrazione per approfondimenti conoscitivi. Si concludono con la consegna di una relazione scritta che, se richiesto dall'Amministrazione, potrà contenere anche delle proposte.
3. Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è il rapporto di collaborazione sistematica e non occasionale che si concretizza in una prestazione d'opera prevalentemente personale, non a carattere subordinato, ma coordinata funzionalmente con l'attività dell'ente per lo svolgimento di attività di competenza dell'Amministrazione.
4. Gli incarichi di cui al primo e secondo comma sono riconducibili alla categoria civilistica dei contratti d'opera intellettuale (art. 2230 codice civile), mentre quelli di cui al comma 3 comprendono sia i contratti d'opera a carattere non intellettuale (art. 2222 codice civile) sia i contratti di lavoro parasubordinato (art. 409 nr. 3 codice di procedura civile).

Art. 3

ESCLUSIONI DELLA PRESENTE DISCIPLINA

1. Non rientrano nella materia qui disciplinata:
 - gli incarichi per la difesa in giudizio e il patrocinio dell'Amministrazione;
 - gli incarichi per l'affidamento di funzioni notarili;
 - gli incarichi comunque connessi alla progettazione o alla direzione di lavori pubblici, per i quali resta fermo quanto previsto dalle leggi provinciali vigenti;
 - gli incarichi per l'attività di comitati, commissioni e organi collegiali comunque denominati;
 - gli incarichi , anche di formazione, affidati per l'attuazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
 - gli incarichi che comportino l'applicazione delle disposizioni del Capo I L.P. nr. 23/1990 e ss.mm. e ii. in materia di fornitura di servizi, ivi compresi quelli di natura

urbanistica e tecnica attinenti l'architettura e l'ingegneria, come definiti dall'allegato II A nr. 12 alla Dir. 31.03.2004 nr. 2004/18/CE;

- gli incarichi disciplinati dagli articoli 245 e 248 del Regolamento Organico;
- tutti gli incarichi comunque disciplinati da specifiche normative.

CAPO II

AFFIDO INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO, RICERCA

Art. 4

PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO

1. Gli incarichi di consulenza, ricerca e studio sono affidati:
 - in rispondenza a programmi e obiettivi specifici dell'Amministrazione, individuati negli strumenti di programmazione economico finanziaria o in altri atti programmatici dell'ente;
 - quando all'interno dell'ente sono assenti figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico, trattandosi dell'affidamento di incarichi ad alto contenuto di professionalità;
 - ove esiste una oggettiva impossibilità di far fronte all'incarico con il personale in servizio.
2. Gli incarichi di consulenza, ricerca e studio non possono essere affidati:
 - a chi abbia perso i requisiti di iscrizione all'albo o all'elenco professionale;
 - a chi abbia rinunciato senza giustificato motivo, negli ultimi 5 anni, ad altro incarico conferito dall'Amministrazione;
 - a chi abbia commesso gravi negligenze, ritardi, inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti dall'Amministrazione;
 - a chi abbia un contenzioso con l'Amministrazione;
 - a soggetti che siano in conflitto di interesse con l'Amministrazione.
 - a parenti o affini entro il 3° grado dei componenti la Giunta comunale in quanto competente ad affidare l'incarico o di altro soggetto competente in base a disposizioni normative, regolamentari o organizzative.

Art. 5

CUMULO E DURATA

1. Gli atti di incarico devono contenere un termine per l'espletamento degli obiettivi, del progetto o dell'attività oggetto degli stessi.
2. Gli atti di incarico possono essere affidati per una durata massima di un anno, assicurando la rotazione degli stessi. Il provvedimento di autorizzazione a contrarre può tuttavia, motivatamente, disporre l'affidamento di un nuovo incarico allo stesso soggetto o la previsione di una durata superiore all'anno in ragione delle caratteristiche della prestazione richiesta. L'assegnazione di più incarichi nel medesimo periodo trova un limite nel valore economico complessivo corrispondente all'importo di cui all'art. 21, comma 4, L.P. nr. 23/1990 e ss.mm. e ii.

3. I termini di cui ai commi precedenti potranno essere prorogati motivatamente al fine di completare l'incarico qualora se ne ravvisi la necessità o in caso di ritardo non imputabile al soggetto incaricato.

Art. 6
CORRISPETTIVI

1. Il corrispettivo dovrà essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività svolta e, ove possibile, prendendo a riferimento i valori di mercato o le tariffe professionali a seconda del valore e della professionalità richiesta.
2. Sarà possibile prevedere forme di rimborso delle spese qualora delle stesse non sia già stato tenuto conto nella determinazione del compenso.

Capo III
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE

Art. 7
INCARICHI DI COLLABORAZIONE

1. Nel rispetto delle leggi in materia di lavoro, l'Amministrazione potrà stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
2. Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa dovrà:
 - avere la forma scritta;
 - essere riferito a specifici progetti o programmi di lavoro;
 - essere svolto, fermo restando il coordinamento con la struttura, con continuità e con un'autonomia operativa e organizzativa da parte dell'incaricato sulle modalità esecutive di svolgimento della prestazione.

Art. 8
CORRISPETTIVI

1. Il corrispettivo dovrà essere proporzionalmente rapportato alla professionalità e al titolo di studio posseduto, all'effettiva complessità della collaborazione, alla durata e all'impegno richiesto, facendo riferimento, per quanto possibile, al trattamento economico lordo del personale in servizio presso l'Amministrazione comunale di professionalità equiparabile.
2. Sarà possibile prevedere forme di rimborso delle spese dietro presentazione di idonea documentazione qualora delle stesse non sia già stato tenuto conto nella determinazione del compenso.
3. Il corrispettivo non potrà comunque essere superiore al trattamento economico fondamentale previsto per la categoria D, livello evoluto, quarta posizione retributiva, del contratto collettivo del comparto delle autonomie locali dell'area non dirigenziale.
4. L'Amministrazione comunale si riserva il controllo delle presenze al fine di determinare il corrispettivo di cui al presente articolo, ove lo stesso fosse parametrato.

Art. 9
PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO

1. Gli incarichi di collaborazione sono affidati:
 - in rispondenza a programmi e obiettivi specifici dell'Amministrazione;
 - quando all'interno dell'ente sono assenti figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico, ovvero esiste una oggettiva impossibilità di far fronte all'incarico con il personale in servizio.
2. Gli incarichi di collaborazione non possono essere affidati:
 - per lo svolgimento di funzioni ordinarie e per l'utilizzo come lavoratori subordinati;
 - a chi abbia rinunciato, negli ultimi cinque anni e senza giustificato motivo, ad altro incarico di collaborazione coordinata e continuativa conferito dall'Amministrazione;
 - a chi abbia commesso gravi negligenze, ritardi, inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti dall'Amministrazione;
 - a chi abbia un contenzioso con l'Amministrazione;
 - a soggetti che siano in conflitto di interesse con l'Amministrazione.
 - A parenti o affini entro il 3° grado dei componenti la Giunta comunale in quanto competente ad affidare l'incarico o di altro soggetto competente in base a disposizioni normative, regolamentari o organizzative.

Art. 10
DURATA

1. La durata del contratto di collaborazione coordinata e continuativa è fissata di norma in un anno.
2. E' possibile prorogare il contratto solamente al fine di completare i progetti o i programmi di lavoro per ritardi non imputabili al collaboratore o per integrazione dei progetti stessi, qualora se ne ravvisi un motivato interesse.
3. Al termine dell'incarico, qualora sia necessario affidarne un altro per il perseguimento delle medesime finalità, si ricorre alla rotazione.
4. Qualora alla scadenza non siano individuabili altri soggetti con professionalità idonea è possibile tuttavia rinnovare l'incarico per il proseguimento delle medesime finalità allo stesso soggetto, previa motivazione nel provvedimento di affido e senza superare la durata massima di tre anni dalla data di inizio del primo incarico.
5. Raggiunto il triennio, non possono essere affidati allo stesso soggetto ulteriori incarichi nei successivi 12 mesi.

CAPO IV NORME COMUNI

Art. 11 MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

1. Gli incarichi di cui all'art. 2 sono conferiti tramite affidamento diretto nei seguenti casi:
 - quando l'importo da corrispondere da parte del Comune, o per la quota parte del Comune in caso di affidamento associato con altri enti, non sia superiore a 20.000,00 euro (esclusi gli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dei rimborsi spese);
 - quando trattasi di attività comportanti prestazioni di natura tecnica, artistica, culturale non comparabili (cioè connesse all'abilità del prestatore d'opera o a sue particolari qualificazioni, elaborazioni o specifiche esperienze) o comunque competenze specialistiche di particolare complessità, parimenti non comparabili;
 - quando trattasi di particolari urgenze, risultanti da eventi imprevedibili e quindi non imputabili all'Amministrazione.
2. In tutti gli altri casi dovranno essere seguite procedure che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità.
3. L'Amministrazione comunale acquisisce la seguente documentazione:
 - a) La documentazione o curriculum comprovante l'esperienza maturata, anche attraverso la produzione di specifiche relazioni riferite all'incarico da affidare;
 - b) La documentazione comprovante l'iscrizione all'albo o all'elenco professionale, se necessaria;
 - c) L'attestazione dell'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dagli articoli 4 e 9 del presente Regolamento.
4. Per i soggetti previsti dall'articolo 39 septies, comma 1, lettere a), b) e c) L.P. 19.07.1990 nr. 23 e ss.mm. e ii., non è richiesta la documentazione di cui al comma precedente.

Art. 12 PUBBLICITA'

1. E' istituito un pubblico elenco nel quale sono inseriti tutti gli incarichi attribuiti ai sensi della presente disciplina. L'elenco deve indicare i soggetti incaricati e il corrispettivo pattuito. L'elenco è pubblicato sul sito web dell'Ente.

Art. 13 LIMITI DI SPESA

1. La spesa complessiva per l'affidamento degli incarichi è fissata annualmente nel bilancio di previsione o sue variazioni.

C47-2013 - allegato